

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

Art. 1 - Istituzione

1. È istituita la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Cremona ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 2012 n. 247, del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense e del D.M. n. 17/18.
2. La Scuola Forense di Cremona ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona, c.so Vittorio Emanuele II, 21.
3. La Scuola Forense di Cremona svolge la propria attività nell'ambito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Cremona con organizzazione propria e nel rispetto delle direttive generali di indirizzo e dei regolamenti del Consiglio dell'Ordine da cui dipende.

Art. 2 – Competenze

1. La Scuola Forense organizza il corso di metodo e di alta formazione per il tirocinio professionale e per l'accesso alla professione di avvocato, in conformità all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
2. La Scuola Forense collabora anche all'organizzazione delle attività di formazione continua gestite dall'Ordine degli Avvocati e ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista in conformità all'art. 2 del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 3 – Finalità

1. La Scuola Forense non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, apolitici e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, rivolgendo la propria attività di alta formazione e di aggiornamento professionale agli avvocati e ai praticanti avvocati.
2. In attuazione delle proprie finalità, la Scuola Forense può:
 - istituire, gestire ed organizzare corsi, conferenze, congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, eventi culturali e simili;
 - promuovere con qualunque mezzo di comunicazione la conoscenza dei programmi e dell'attività svolta;
 - promuovere e gestire la pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale forense;
 - promuovere qualunque iniziativa comunque attinente con gli scopi istituzionali, collaborando con enti, istituzioni ed associazioni che hanno finalità similari.

Art. 4 - Organi della Scuola Forense

Sono organi della Scuola Forense:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, tra cui il Direttore della Scuola, e il Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e durano in carica 4 anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio dell'Ordine: i componenti possono essere nominati per un massimo di due mandati.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha la rappresentanza legale della Scuola Forense e può anche essere il Direttore della Scuola Forense.

a) Il Consiglio Direttivo: è formato da 5 membri e svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico e dei referenti delle Commissioni dell'Ordine.

b) Il Direttore della Scuola è componente di diritto del Consiglio Direttivo, formula proposte e ne attua le deliberazioni, e può essere coadiuvato da un co-direttore che viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Direttore presiede e convoca, altresì, il Comitato Scientifico.

Il Direttore garantisce il collegamento con la Scuola Superiore dell'Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense.

c) il Comitato Scientifico: è composto da 5 membri scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo, con riguardo all'attività didattica e alla scelta dei docenti dei corsi e delle altre attività formative.

Il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo possono riunirsi congiuntamente.

Art. 5 - Organizzazione dei Corsi e Scelta dei Docenti

La Scuola Forense provvede all'organizzazione dei corsi e delle altre attività formative anche in collaborazione con le associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

Nella scelta dei docenti, il Consiglio Direttivo valuta sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, nonché eventuali pubblicazioni.

Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, la Scuola forense può prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

Art. 6 –Finanziamento della Scuola

1. L'Ordine degli Avvocati provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola Forense attraverso la destinazione di fondi, anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche, in conformità all'art. 4 del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.

2. La Scuola Forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione e di funzionamento.

3. L'Ordine degli Avvocati promuove la ricerca di contributi e la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

Art. 7–Metodologia didattica

1. Il corso di alta formazione della Scuola Forense è basato sulla **metodologia giuridica**, in conformità alle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e ai criteri di valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dell'esame di avvocato, orientati alla retorica forense ed espressamente stabiliti dall'art. 46 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. La didattica è fondata su un **approccio casistico** e non è limitata a lezioni frontali e monologiche, ma, con l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e telematici, si realizza in sessioni interattive e dialogiche, consistenti principalmente nella presentazione e discussione di questioni controverse nelle materie dell'esame di avvocato, anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense.

3. I contenuti formativi del corso prevedono approfondimenti casistici di diritto sostanziale e processuale e ricomprendono le seguenti **materie essenziali**, indicate dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247: l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca delle fonti.

4. La partecipazione al corso di metodo e di alta formazione è interattiva ed è sottoposta a verifiche intermedie e ad una **verifica finale** del profitto nei modi e nei termini indicati dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La proficua partecipazione al corso è valutata sulla base della frequenza delle lezioni nonché del risultato delle verifiche intermedie, delle prove scritte svolte in aula, della partecipazione.

Art. 8–Docenti della Scuola

1. In funzione dell'addestramento concreto all'attività professionale, l'attività didattica è caratterizzata dalla testimonianza pratica e, dunque, può essere utilmente svolta solo da docenti che, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza forense.

2. Il Consiglio Direttivo della Scuola Forense provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato, valutando i titoli, le eventuali pubblicazioni, l'esperienza didattica maturata, anche quali formatori, nonché la preparazione alle esercitazioni e della verifica finale.

Art. 9–Obbligo di frequenza

Il corso di formazione professionale della Scuola Forense si svolge per un periodo di diciotto mesi e ha funzione integrativa e non sostitutiva del tirocinio forense.

Art. 10-Diploma

L'esito positivo della verifica finale di cui all'art.6, quinto comma, sarà attestato da apposito diploma sottoscritto dal Direttore della Scuola.

Articolo così modificato con delibera n.255 del 7/11/2018 del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Cremona.

Art. 11 –Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012 n. 247, del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense nonché del D.M. n. 17/18.

Il Presidente
avv.Marzia Soldani

Il Segretario
avv.Arabella Cantalupo

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona in data 5 Settembre 2018